



COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE
XV CONSIGLIATURA

Verbale di deliberazione n. 17 del 20/05/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Maggio alle ore 19:30 nella Sala Consigliare del castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MARANGON INNOCENTE	P		RIZZO ALBERTO	P	
BIZZOTTO LUCA	P		TACCHETTO NUNZIO	P	
TURETTA ISABELLA	P		PAGGIARO CESARE	P	
STECCA ALESSANDRO	P		CACCO MASSIMILIANO	P	
CITO CONSIGLIA	P		STIVANELLO ANTONINO	P	
GRIGGIO ALESSANDRO	P		GOTTARDELLO DAMIANO	P	
LION ALESSANDRO	P		GRANDESSO WALTER	P	
MASSAROTTO SIMONE	P		PASTORE FILIPPO	P	
QUAGLIO FABRIZIO	P				

Presenti: 17 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori: BIZZOTTO LUCA, GRIGGIO ALESSANDRO, PASTORE FILIPPO
Sono presenti gli Assessori: BISON SIMONE, AGRICOLA ROSARIO, MAZZARO GRETA, BUGNO SEBASTIANO, RETTORE ELISABETTA
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nunzio Tacchetto, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2019, in applicazione della Legge n. 147/2013, sono già state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 6,0 ‰;
- 2) Aree fabbricabili: aliquota 10,0 ‰;
- 3) Fabbricati ricadenti in categoria catastale "D": aliquota 9,8 ‰;
- 4) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, secondo i criteri applicativi definiti nella delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018: aliquota 7,6 ‰;
- 5) Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773): aliquota 10,1 ‰;
- 6) Terreni agricoli: aliquota 7,6 ‰;
- 7) Altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 9,6 ‰;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019, in applicazione della Legge n. 147/2013, erano già state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 0,00 ‰ per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 2,00 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati, ex art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011;
- 3) aliquota 0,00 ‰ per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 0,00 ‰ per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 0,00 ‰ per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 0,00 ‰ per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU e TASI, e secondo quanto già stabilito con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 e n. 76 del 23.12.2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote IMU:

- 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 6,0 %;
- 2) Aree fabbricabili: aliquota 10,0 %;
- 3) Fabbricati ricadenti in categoria catastale "D": aliquota 9,8 %;
- 4) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, secondo i criteri applicativi definiti nella delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018: aliquota 7,6 %;
- 5) Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773): aliquota 10,1 %;
- 6) aliquota 2,00 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati, così come definiti all'art. 1, comma 758, L. n. 160/2019;
- 7) Terreni agricoli: aliquota 7,6 %;
- 8) Altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 9,6 %;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e qui allegati;

D E L I B E R A

A) di annullare, per le motivazioni indicate in premessa e qui intese come integralmente riportate, in applicazione delle nuove previsioni di cui alla Legge n. 169 del 28.12.2019, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019, e di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2019 nei termini che seguono;

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

6,0 %	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE "A/1, A/8 E A/9"</u> (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una per ciascuna categoria).
10,0 %	<ul style="list-style-type: none"> ● AREE FABBRICABILI
7,6 %	<ul style="list-style-type: none"> ● ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), esclusivamente alle condizioni indicate al successivo punto 3);
9,8 %	<ul style="list-style-type: none"> ● FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
10,1 %	<ul style="list-style-type: none"> ● UNITA' IMMOBILIARI (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)
7,6 %	<ul style="list-style-type: none"> ● TERRENI AGRICOLI (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
2,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ● BENI MERCE intesi come i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

	fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ex art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019;
9,6 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), <input type="checkbox"/> unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge),
€ 200,00	<ul style="list-style-type: none"> • DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell' art. 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato esaminato dalla 1[^] Commissione Consiliare nella seduta del 13.05.2020;

Udito il Sindaco il quale illustra brevemente l'argomento di cui trattasi;

Dato atto che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'argomento in oggetto, il quale viene approvato con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 17

- voti favorevoli. 14
- voti contrari nessuno
- astenuti n. 3 (Pastore, Cacco, Grandesso)

D E L I B E R A

A) di annullare, per le motivazioni indicate in premessa e qui intese come integralmente riportate, in applicazione delle nuove previsioni di cui alla Legge n. 169 del 28.12.2019, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019, e di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2019 nei termini che seguono;

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

6,0 ‰	• ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE "A/1, A/8 E A/9" (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una per ciascuna categoria).
10,0 ‰	• AREE FABBRICABILI
7,6 ‰	• ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (comprese le eventuali pertinenze, rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), esclusivamente alle condizioni indicate al successivo punto 3);
9,8 ‰	• FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
10,1 ‰	• UNITA' IMMOBILIARI (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..).di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)
7,6 ‰	• TERRENI AGRICOLI (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).

2,00 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • BENI MERCE intesi come i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ex art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019;
9,6 ‰	<ul style="list-style-type: none"> • IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI: <ul style="list-style-type: none"> □ abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), □ unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge),
€ 200,00	<ul style="list-style-type: none"> • DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Nunzio Tacchetto

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Bergamin Raffaele Mario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)